

Deliberazione 1 dicembre 2009 - ARG/com 185/09

Disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie per le popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia di L'Aquila e in altri comuni della regione Abruzzo il 6 aprile 2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'1 dicembre 2009

Visti:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE;
- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 (di seguito: legge n. 225/92);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge n. 125/07);

- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: legge n. 2/09);
- il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni con la legge 24 giugno 2009, n. 77 (di seguito: legge n. 77/09);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, recante dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (di seguito: dPCM 6 aprile 2009);
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, n. 3754, recante ulteriori disposizioni urgenti conseguenti gli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (di seguito: ordinanza n. 3754/09);
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2009, n. 3782, recante ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 (di seguito: ordinanza n. 3782/09);
- l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, recante ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile (di seguito: ordinanza n. 3790/09);
- il decreto del Commissario delegato di cui al dPCM 6 aprile 2009 (di seguito: Commissario delegato) del 16 aprile 2009, n. 3 (di seguito: decreto 16 aprile 2009);
- il decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n. 11 (di seguito: decreto 17 luglio 2009);
- il decreto del Commissario delegato 12 ottobre 2009, n. 28 (di seguito: decreto 12 ottobre 2009);
- i decreti del Commissario delegato in applicazione dell'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3790/09 e dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 77/09;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 1999, n. 200/99 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 200/99);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2001, n. 229/01 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 229/01);
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04);
- il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale, approvato con deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice di rete);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 17/07 (di seguito: deliberazione n. 17/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07, e successive modifiche e integrazioni (di seguito: TIV);

- la deliberazione dell'Autorità con deliberazione 27 giugno 2007, n. 157/07 (di seguito: deliberazione n. 157/07);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 159/07;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- le Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, approvate con la deliberazione n. 348/07, come successivamente modificate e integrate (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008, ARG/elt 4/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, approvato con deliberazione ARG/gas 159/08 (di seguito: RTDG), come successivamente modificata e integrata;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 2009, ARG/gas 20/09;
- la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2009, ARG/elt 49/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 49/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009, ARG/gas 88/09, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2009, ARG/com 113/09 (di seguito: deliberazione ARG/com 113/09);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2009, ARG/com 133/09;
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2009, ARG/gas 164/09.

Considerato che:

- ai sensi dell'art 2, comma 12, lettera e), della legge n. 481/95, l'Autorità stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe; e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della medesima legge, l'Autorità fa altresì riferimento per la determinazione della

- tariffa ai costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo o dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95, gli obiettivi generali di carattere sociale rientrano tra le finalità dell'azione amministrativa dell'Autorità in materia tariffaria;
 - in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e altri comuni della regione Abruzzo con dPCM 6 aprile 2009 è stato dichiarato lo stato di emergenza e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della protezione civile i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge n. 225/92;
 - l'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3754/09 prevede che il Commissario delegato individua con proprio decreto i comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 che, sulla base dai dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile in collaborazione con l'INGV, hanno risentito un'intensità MCS uguale o superiore al sesto grado;
 - l'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza di cui al precedente alinea prevede che, con successivi decreti, il Commissario delegato aggiorna l'elenco dei comuni interessati sulla base dell'ulteriore attività di rilevazione macrosismica in corso di effettuazione e aggiornamento;
 - con il decreto 16 aprile 2009, come integrato dal decreto 17 luglio 2009, il Commissario delegato ha individuato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3754/09, l'elenco dei Comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009;
 - ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza n. 3754/09 sono stati sospesi per due mesi i termini di pagamento delle fatture per la fornitura di energia elettrica e di gas emesse o da emettere nello stesso periodo per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti nei comuni colpiti dal sisma individuati dal Commissario delegato;
 - l'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3782/09 dispone che:
 - a) con provvedimento adottato dal Commissario delegato, acquisita l'intesa con l'Autorità, siano stabilite misure volte alla riduzione dell'importo delle tariffe e degli oneri di sistema per un triennio per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di prelievo localizzati nei comuni colpiti dal sisma e di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 77/09;
 - b) con il medesimo provvedimento di cui alla precedente lettera a) siano stabilite altresì le modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per le suddette forniture di energia elettrica e di gas;
 - l'articolo 5, comma 2, della medesima ordinanza n. 3782/09, prevede che il termine di cui all'articolo 9 dell'ordinanza n. 3754/09 è prorogato di sei mesi;
 - con il decreto 12 ottobre 2009, il Commissario delegato, d'intesa con l'Autorità, ha adottato il provvedimento di cui all'articolo 5, comma 1, dell'ordinanza n. 3782/09.

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 1, del decreto 12 ottobre 2009 prevede che l'Autorità, con proprio provvedimento, definisca agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica ai clienti finali che alla data del 5 aprile 2009 fossero titolari di punti di prelievo di energia elettrica nei comuni colpiti dagli eventi sismici identificati con il decreto 16 aprile 2009, come integrato dal decreto 17 luglio 2009;
- l'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto 12 ottobre 2009 indica le caratteristiche delle agevolazioni di cui al precedente alinea, in particolare prevedendo che sia disposto:
 - a) per le utenze domestiche, l'azzeramento delle componenti tariffarie a copertura dei costi per i servizi infrastrutturali e di misura, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti tariffarie a queste assimilabili;
 - b) per le utenze diverse dalle domestiche, una riduzione pari al 50% delle componenti tariffarie a copertura dei costi per i servizi infrastrutturali e di misura, nonché l'azzeramento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali e delle ulteriori componenti tariffarie a queste assimilabili;
 - c) l'azzeramento dei corrispettivi per il servizio di connessione, nonché dei contributi in quota fissa relativi alla maggior tutela, per le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 3 kW di potenza, di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea, destinati ai soggetti titolari dei punti di prelievo di cui all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto 12 ottobre 2009;
- l'articolo 2, comma 1, del decreto 12 ottobre 2009 prevede che l'Autorità, con proprio provvedimento, definisca agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale ai clienti finali che alla data del 5 aprile 2009 fossero titolari di punti di riconsegna localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici identificati con il decreto 16 aprile 2009, come integrato dal decreto 17 luglio 2009;
- l'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto 12 ottobre 2009 indica le caratteristiche delle agevolazioni di cui al precedente alinea, in particolare prevedendo che sia disposto:
 - a) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto 12 ottobre 2009, riconducibili alle categorie d'uso riportate nella Tabella 1 della deliberazione n. 157/07, l'azzeramento delle componenti tariffarie a copertura dei costi per i servizi di distribuzione e di misura, nonché delle ulteriori componenti tariffarie relative ai medesimi servizi;
 - b) per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto 12 ottobre 2009, non ricadenti nelle categorie d'uso di cui alla precedente lettera a), una riduzione pari al 50% delle componenti tariffarie a copertura dei costi per i servizi di distribuzione e di misura, nonché l'azzeramento delle ulteriori componenti tariffarie relative ai medesimi servizi;
 - c) l'azzeramento dei corrispettivi di attivazione per le nuove forniture a moduli abitativi di durevole utilizzo e di allacciamento di alloggi di emergenza per permanenza temporanea, destinati ai soggetti titolari dei

punti di riconsegna di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto 12 ottobre 2009;

- l'articolo 2, comma 3, del medesimo decreto 12 ottobre 2009 prevede altresì che l'Autorità, con proprio provvedimento, definisca agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate ai soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano titolari di punti di riconsegna nei comuni individuati dal decreto 16 aprile 2009 e dal decreto 17 luglio 2009;
- l'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto 12 ottobre 2009 stabilisce le caratteristiche delle agevolazioni tariffarie di cui al precedente alinea, disponendo l'azzeramento delle componenti tariffarie a copertura dei costi per i servizi di distribuzione e di misura;
- l'articolo 3, comma 1, del decreto 12 ottobre 2009 prevede che le agevolazioni tariffarie di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto:
 - a) siano riconosciute per un periodo pari a trentasei (36) mesi decorrenti dal 6 aprile 2009;
 - b) non riguardino le componenti dei prezzi di energia elettrica e gas naturale a remunerazione delle attività in concorrenza;
 - c) siano cumulabili con la compensazione per la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale prevista per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e/o fisico di cui al decreto 28 dicembre 2007 e la legge n. 2/09;
- l'articolo 4 del decreto 12 ottobre 2009 prevede che l'Autorità determini le modalità applicative per la concessione delle agevolazioni tariffarie di cui agli articoli 1 e 2 del medesimo decreto, nonché per la copertura, a carico degli utenti non oggetto di agevolazione, degli oneri derivanti dalle disposizioni dei medesimi articoli;
- l'articolo 5, comma 1, del decreto 12 ottobre 2009 prevede che l'Autorità determini le modalità applicative per il pagamento dei corrispettivi relativi alle fatture sospese ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza n. 3754/09, come modificata dall'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3782/09, dovuti da tutti i soggetti titolari, alla data del 5 aprile 2009, di punti di prelievo di energia elettrica, gas naturale e gas diversi dal naturale, localizzati presso i comuni identificati dal decreto 16 aprile 2009, come integrato dal decreto 17 luglio 2009;
- l'articolo 5, comma 2, del decreto 12 ottobre 2009 fornisce indirizzi per l'identificazione delle modalità applicative richiamate al precedente alinea, precisando che deve essere prevista la rateizzazione dei corrispettivi relativi alle fatture sospese su un periodo non superiore a 24 (ventiquattro) mesi a partire dal termine di cui all'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza n. 3754/09, come successivamente modificata;
- l'articolo 5, comma 3, del decreto 12 ottobre 2009 stabilisce infine che la suddetta rateizzazione non comporti il pagamento di interessi a carico dell'utente finale.

Considerato che:

- il Titolo V della deliberazione dell'Autorità n. 200/99 ha definito i presupposti e le modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la fornitura di energia elettrica ai clienti del mercato vincolato;

- il Titolo IV della deliberazione dell'Autorità n. 229/01 ha definito i presupposti e le modalità di rateizzazione del pagamento dei corrispettivi per la vendita di gas ai clienti finali attraverso reti di gasdotti locali;
- con il TIV l'Autorità ha disciplinato le modalità di erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi della legge n. 125/07;
- con il TIT l'Autorità ha disciplinato i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011;
- il TIT prevede, tra l'altro, espliciti meccanismi di remunerazione degli investimenti per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- con il TIC l'Autorità ha emanato disposizioni in materia di condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, e in particolare, col comma 12.2, disposizioni per l'erogazione del suddetto servizio in caso di connessioni plurime per centri residenziali;
- con il TIVG l'Autorità ha disciplinato le modalità di erogazione del servizio di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti urbane;
- con la deliberazione ARG/gas 159/08 l'Autorità ha prorogato fino al 30 giugno 2009 a titolo di acconto le tariffe di distribuzione del gas naturale e dei gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate approvate per l'anno termico 2007-2008;
- con la deliberazione ARG/gas 79/09 l'Autorità ha approvato a titolo definitivo l'applicazione fino al 30 giugno 2009 delle tariffe di distribuzione del gas naturale per l'anno termico 2007-2008;
- con la RTDG l'Autorità ha disciplinato le tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale e dei gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per il periodo di regolazione 2009-2012;
- la RTDG prevede, tra l'altro, espliciti meccanismi di remunerazione degli investimenti per il servizio di distribuzione del gas naturale;
- il decreto 28 dicembre 2007, per il settore elettrico, e la legge n. 2/09, per il settore del gas naturale, hanno introdotto disposizioni in materia di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (di seguito: bonus elettrico) e di gas naturale (di seguito: bonus gas) per i clienti domestici in condizioni di disagio economico e, limitatamente al settore elettrico, in gravi condizioni di salute;
- con deliberazione ARG/elt 117/08 l'Autorità ha disciplinato le modalità applicative per il riconoscimento del bonus elettrico;
- ai sensi dei commi 4.1 e 4.2 della deliberazione ARG/elt 117/08, come modificata dalla deliberazione ARG/elt 49/09, il bonus elettrico è riconosciuto retroattivamente per l'anno 2008 alle istanze presentate entro il 30 giugno 2009;
- con deliberazione ARG/gas 88/09 l'Autorità ha disciplinato le modalità applicative per il riconoscimento del bonus gas;
- ai sensi dell'articolo 5 della deliberazione ARG/gas 88/09, con la deliberazione ARG/com 113/09, l'Autorità ha individuato Poste Italiane S.p.a. in qualità di soggetto erogatore della compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ove tale compensazione non possa essere veicolata attraverso gli strumenti di fatturazione tipici di un rapporto di fornitura diretto e attivo.

Considerato che:

- alla data del 5 aprile 2009 i servizi di distribuzione di gas naturale o di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, come definite ai sensi della RTDG, non risultavano presenti nella totalità del territorio dei comuni di cui al decreto 16 aprile 2009, come integrato dal decreto 17 luglio 2009;
- l'attività di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate è definita dal comma 1.1 della RTDG;
- a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009, risulta che un numero non trascurabile di clienti finali di energia elettrica o di gas naturale o gas diversi dal naturale sono stati costretti a trasferirsi presso moduli abitativi di durevole utilizzo o in alloggi di emergenza per permanenza temporanea, oppure in altra abitazione, situati anche in comuni diversi da quelli identificati dal decreto 16 aprile 2009, come integrato dal decreto 17 luglio 2009;
- risulta altresì che nei comuni di cui al decreto 16 aprile 2009, come integrato dal decreto 17 luglio 2009, sono stati realizzati o sono in via di realizzazione moduli abitativi di durevole utilizzo o alloggi di emergenza per permanenza temporanea, come specificato nei decreti del Commissario delegato, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3790/09 e dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 77/09; e che la realizzazione di tali tipologie di alloggio potrebbe essere oggetto di ulteriori ordinanze;
- risulta inoltre che, per i moduli abitativi di durevole utilizzo o per alloggi di emergenza per permanenza temporanea in via di realizzazione in comuni diversi da quelli identificati dal decreto 16 aprile 2009, come integrato dal decreto 17 luglio 2009, il Commissario delegato ha previsto che le opere necessarie per la realizzazione dei nuovi allacciamenti sono realizzate dai gestori dei servizi a titolo oneroso per le Amministrazioni Comunali, su richiesta delle medesime, che renderanno i costi al medesimo Commissario;
- l'eventuale sviluppo o ampliamento delle reti di distribuzione che si rendessero necessarie per la realizzazione delle nuove connessioni, ricadono nell'ambito dei meccanismi di remunerazione previsti, rispettivamente, dal TIT e dalla RTDG;
- uno dei maggiori distributori di gas naturale ha segnalato come la drastica riduzione dei punti di riconsegna nei comuni colpiti dal terremoto comporti un consistente deficit nei ricavi dei distributori di gas naturale operanti nei medesimi comuni, tale da richiedere un adeguamento dei meccanismi tariffari e di perequazione esistenti;

Ritenuto opportuno:

- dare attuazione alle disposizioni del decreto 12 ottobre 2009;
- al fine di garantire l'accesso alle agevolazioni di cui al presente provvedimento a tutti i soggetti colpiti dagli eventi sismici, prevedere che le suddette agevolazioni siano riconosciute a tutti i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari, nei comuni di cui al decreto 16 aprile 2009, come integrato dal decreto 17 luglio 2009, almeno di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale e/o di gas diversi distribuiti a mezzo di reti canalizzate;
- garantire ai soggetti di cui al precedente alinea il riconoscimento delle suddette agevolazioni anche nel caso in cui siano stati costretti, a seguito degli eventi

- sismici, a trasferirsi in un'altra località, anche se situata in comuni diversi da quelli di cui al decreto 16 aprile 2009, come integrato dal decreto 17 luglio 2009;
- che siano riconosciute ai soggetti di cui al precedente alinea agevolazioni sui corrispettivi previsti dal TIC e dal TIV;
 - prevedere che i medesimi soggetti possano continuare a usufruire del bonus elettrico di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08 e del bonus gas di cui alla deliberazione ARG/gas 88/09, anche se la fornitura originaria risulta sospesa;
 - prevedere per tutti i soggetti aventi diritto alle agevolazioni di cui al presente provvedimento la proroga dei termini di cui ai commi 4.1 e 4.2 della deliberazione ARG/elt 117/08 al 28 febbraio 2010;
 - prevedere che le modalità applicative ai fini del riconoscimento del bonus elettrico e del bonus gas secondo quanto previsto nei precedenti alinea siano definite con determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità;
 - prevedere agevolazioni, anche attraverso la sospensione temporanea di alcune procedure applicative, per la realizzazione degli allacciamenti esclusivamente per i moduli abitativi di durevole utilizzo o per gli alloggi di emergenza per permanenza temporanea situati nei comuni di cui al decreto 16 aprile 2009, come integrato dal decreto 17 luglio 2009, in quanto i costi per gli allacciamenti di moduli abitativi di durevole utilizzo o di alloggi di emergenza situati al di fuori dei suddetti comuni sono coperti dalle Amministrazioni comunali competenti, secondo quanto previsto dal Commissario delegato;
 - prevedere che le disposizioni di cui al presente provvedimento siano automaticamente estendibili ad eventuali comuni o eventuali ulteriori alloggi successivamente identificati dal Commissario delegato;
 - prevedere l'obbligo per gli esercenti il servizio di vendita di trasferire le agevolazioni tariffarie disciplinate dal presente provvedimento ai clienti finali;
 - che le imprese distributrici di energia elettrica, di gas naturale o di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate possano richiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) la compensazione delle agevolazioni di cui al presente provvedimento;
 - che, con riferimento alla distribuzione di gas naturale, le suddette compensazioni tengano conto anche della riduzione dei ricavi per le imprese esercenti a seguito della drastica riduzione dei punti di riconsegna attivi nei comuni di cui di cui al decreto 16 aprile 2009, come integrato dal decreto 17 luglio 2009;
 - che gli oneri derivanti dalle compensazioni alle imprese distributrici di energia elettrica, siano posti a capo del Conto per la perequazione dei costi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché dei meccanismi di promozione delle aggregazioni e di integrazione dei ricavi, di cui al comma 54.1, lettera h), del TIT (di seguito: Conto UC₃);
 - che gli oneri derivanti dalle compensazioni alle imprese distributrici di gas naturale, siano posti a capo del Conto per la perequazione tariffaria distribuzione gas, di cui all'articolo 93, comma 1, lettera c), della RTDG (di seguito: Conto UG₁);
 - che gli oneri derivanti dalle compensazioni alle imprese distributrici dei gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, siano posti a capo del Conto UG₁, in considerazione dei limitati importi previsti per i suddetti oneri, che non giustificerebbero i costi amministrativi conseguenti all'attivazione di una

specifica componente e di uno specifico meccanismo di perequazione nel suddetto settore;

- che gli esercenti il servizio di maggior tutela possano richiedere alla Cassa la compensazione delle agevolazioni di cui al presente provvedimento relativamente ai contributi in quota fissa per le prestazioni relative ad attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo e alla voltura/subentro della fornitura;
- che gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al precedente alinea siano posti a capo del Conto oneri per la compensazione dei costi di commercializzazione, di cui al comma 54.1, lettera t), del TIT (di seguito: Conto DISPbt);
- che gli esercenti il servizio di vendita di energia elettrica sul mercato libero, nel caso in cui nella propria normale prassi commerciale applichino ai clienti domestici specifici corrispettivi per le prestazioni relative ad attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo e alla voltura/subentro della fornitura, possano richiedere alla Cassa la compensazione delle agevolazioni di cui al presente provvedimento relativamente ai medesimi corrispettivi, nei limiti massimi degli importi di cui all'articolo 7bis del TIV;
- che gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al precedente alinea siano posti a capo del Conto DISPbt, in considerazione dei limitati importi previsti per i suddetti oneri, che non giustificerebbero i costi amministrativi conseguenti all'attivazione di uno specifico meccanismo di perequazione nel suddetto settore;
- che la Cassa predisponga e trasmetta all'Autorità entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui ai precedenti alinea e che dette procedure sono approvate con determinazione del Direttore della Direzione tariffe d'intesa con il Direttore della Direzione mercati dell'Autorità;
- in attuazione delle disposizioni del decreto 12 ottobre 2009, stabilire le modalità applicative per il pagamento dei corrispettivi relativi alle fatture sospese ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dell'ordinanza n. 3754/09, come modificata dall'articolo 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3782/09, dovuti da tutti i soggetti titolari, alla data del 5 aprile 2009, di punti di prelievo di energia elettrica e di punti riconsegna di gas naturale e di gas diversi dal naturale, localizzati presso i comuni di cui al decreto 16 aprile 2009 e al decreto 17 luglio 2009, secondo le modalità contenute nel medesimo decreto 12 ottobre 2009;
- che le modalità applicative di cui al precedente alinea siano definite sulla base di un criterio uniforme e trasparente che sia applicabile ai diversi clienti del settore elettrico e del gas indipendentemente dal contratto specificatamente applicato; e, che, nel contempo sia di facile applicazione per i venditori

DELIBERA

Articolo 1

Disposizioni generali

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si definiscono come “comuni colpiti dagli eventi sismici” i comuni identificati con il decreto 16 aprile 2009, come integrato

dal decreto 17 luglio 2009, e da eventuali successivi provvedimenti del Commissario delegato adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, dell'ordinanza n. 3754/09.

- 1.2 Ai fini del presente provvedimento, si definiscono come “moduli abitativi di durevole utilizzo” e “alloggi di emergenza per permanenza temporanea” i complessi adibiti a civile abitazione già individuati o che potranno essere individuati con specifico decreto del Commissario delegato, in applicazione dell'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3790/09 e dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 77/09, realizzati nei comuni colpiti dagli eventi sismici.
- 1.3 Hanno diritto alle agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento i soggetti che rispondono ad almeno uno dei suddetti requisiti:
 - a) clienti finali che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di prelievo di energia elettrica nei comuni colpiti dagli eventi sismici;
 - b) clienti finali che alla data del 5 aprile 2009 erano titolari di punti di riconsegna di gas naturale localizzati nei comuni colpiti dagli eventi sismici;
 - c) clienti finali che, alla data del 5 aprile 2009, erano titolari di punti di riconsegna di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, come definite dal comma 1.1 della RTDG, nei comuni colpiti dagli eventi sismici.
- 1.4 Le modalità applicative per l'individuazione dei soggetti di cui al precedente comma 1.3 sono definite nei successivi articoli 5 e 11.
- 1.5 Le agevolazioni di cui ai successivi articoli 4 e 10 sono applicabili alle utenze destinate all'alimentazione di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea ovvero alle nuove connessioni o volture o subentri anche in comuni diversi dai comuni colpiti dagli eventi sismici, purché destinate alla fornitura dei soggetti di cui al precedente comma 1.3 in locali destinati a civile abitazione.
- 1.6 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono riconosciute per un periodo pari a trentasei (36) mesi decorrenti dal 6 aprile 2009.
- 1.7 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono cumulabili con il bonus elettrico, di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08, e il bonus gas, di cui alla deliberazione ARG/gas 88/09, tenuto conto di quanto previsto al successivo articolo 13.
- 1.8 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento sono riconosciute a ciascun soggetto avente diritto con riferimento ad un'unica utenza.
- 1.9 Le agevolazioni disciplinate dal presente provvedimento ed applicate dall'impresa distributrice di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate sono trasferite dal venditore al cliente finale destinatario delle medesime agevolazioni.

Articolo 2

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze domestiche

- 2.1 Con riferimento alle utenze di cui al successivo comma 5.1, appartenenti alla tipologia di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, non si applicano:
 - a) le componenti τ_1 , τ_2 , τ_3 , di cui al comma 31.2, lettere a), b), e c) e 31.3, lettere a), b), e c), del TIT;

- b) le componenti UC_3 , UC_4 , UC_7 ed MCT di cui al comma 31.2, lettera d), e comma 31.3, lettera d), del TIT ;
- c) le componenti tariffarie A_2 , A_3 , A_4 , A_5 , A_6 e A_s di cui al comma 45.2 del TIT.

Articolo 3

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica per le utenze non domestiche

- 3.1 Con riferimento alle utenze di cui al successivo comma 5.1, appartenenti a tipologie di cui al comma 2.2, lettere c), e), f) e g), del TIT, le componenti di seguito riportate sono applicate in misura ridotta del 50%:
 - a) la componente tariffaria $TRAS$, di cui al comma 5.1 del TIT;
 - b) le componenti della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 7 del TIT;
 - c) le componenti tariffarie MIS , di cui al comma 25.1 del TIT.
- 3.2 Con riferimento alle medesime utenze di cui al successivo comma 5.1, appartenenti a tipologie di cui al comma 2.2, lettere c), e), f) e g), del TIT, non si applicano:
 - a) le componenti UC_3 , UC_4 , UC_6 , UC_7 ed MCT , di cui al comma 12.1 del TIT;
 - b) le componenti tariffarie A_2 , A_3 , A_4 , A_5 , A_6 e A_s di cui al comma 45.2 del TIT.

Articolo 4

Agevolazioni per il servizio di connessione per la fornitura di energia elettrica

- 4.1 Le nuove connessioni in bassa tensione, con un limite massimo di 3 kW di potenza contrattualmente impegnata, destinate all'alimentazione di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea ovvero le nuove connessioni o le volture o i subentri che si rendessero necessarie per le utenze di cui al comma 5.1, lettera c) relativamente ad un punto di fornitura diverso da quello originario, sono effettuate senza oneri a carico dell'utente finale relativamente:
 - a) alle prestazioni regolate dal Titolo II e dall'articolo 25 del TIC, compresi i contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi dell'impresa distributrice;
 - b) agli eventuali contributi in quota fissa all'esercente la vendita per le prestazioni relative all'attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o alla voltura/subentro.
- 4.2 Per le connessioni di cui al precedente comma 4.1 le imprese distributrici non applicano al richiedente quanto previsto al comma 12.2 del TIC.

Articolo 5

Modalità applicative per l'identificazione delle utenze di energia elettrica aventi diritto alle agevolazioni

- 5.1 Le agevolazioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano:

- a) alle utenze elettriche ancora attive nei comuni colpiti dagli eventi sismici che risultavano già esistenti alla data del 5 aprile 2009, fino ad eventuale cambio di titolarità del relativo punto di prelievo;
 - b) alle utenze elettriche nella titolarità di soggetti di cui al comma 1.3, per l'alimentazione di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea, su richiesta dei medesimi soggetti;
 - c) alle utenze elettriche nella titolarità dei soggetti di cui al comma 1.3, per l'alimentazione di un punto di prelievo diverso rispetto a quello utilizzato fino al 6 aprile 2009, anche in comuni diversi dai comuni colpiti dagli eventi sismici, su richiesta dei medesimi soggetti.
- 5.2 Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui agli articoli 2 o 3 e, ove necessario, di cui al comma 4.1, i soggetti di cui al precedente comma 5.1, lettere b) e c), presentano all' esercente il servizio di vendita di energia elettrica istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:
- a) copia dell'attestazione prevista all'articolo 7, comma 1, della ordinanza n. 3790/09, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare utilizzata dal cliente finale, che deve essere situata nei comuni colpiti dagli eventi sismici;
 - b) autocertificazione di non aver richiesto, in relazione al punto di prelievo asservito all'unità immobiliare di cui alla lettera a), agevolazioni per altri punti di prelievo;
 - c) elementi identificativi del contratto di fornitura di energia elettrica relativo all'unità immobiliare di cui alla precedente lettera a).
- 5.3 L' esercente il servizio di vendita trasmette l'istanza di cui al precedente comma 5.2 alla azienda distributrice competente ai fini di attivare le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 2 o 3 e, ove necessario, di cui ai precedenti commi 4.1, lettera a). La relativa documentazione sarà messa a disposizione dal venditore all'azienda distributrice su richiesta di quest'ultima.
- 5.4 L'azienda distributrice di cui al comma 5.3 verifica che il punto di prelievo di energia elettrica relativo all'unità immobiliare di cui al precedente comma 5.2, lettera a), fosse attivo alla data del 5 aprile 2009 e risulti inattivo alla data della presentazione della domanda da parte del medesimo utente finale.
- 5.5 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 5.4, l'azienda distributrice di cui al comma 5.3 richiede, ove necessario, la collaborazione dell'azienda distributrice di energia elettrica competente nel territorio ove era ubicato il punto di prelievo relativo all'unità immobiliare di cui al precedente comma 5.2, lettera a).

Articolo 6

Compensazione delle imprese distributrici di energia elettrica e agli esercenti la vendita

- 6.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 2.1, lettera a), 3.1, lettere a), b) e c), 4.1, lettera a), sono compensate dalla Cassa nell'ambito della perequazione generale di cui all'articolo 33 del TIT.
- 6.2 A fronte di una comprovata criticità finanziaria, su richiesta dell'impresa distributrice e previo parere favorevole del Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità, la Cassa può riconoscere anticipazioni bimestrali sugli importi di cui al precedente comma 6.1.

- 6.3 Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6.1, l'impresa distributrice di energia elettrica fornisce alla Cassa, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento nell'anno precedente.
- 6.4 Le imprese distributrici tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 6.1, pena la decadenza al diritto a ricevere le compensazioni dalla Cassa.
- 6.5 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al comma 6.1 sono posti a capo del Conto UC₃.
- 6.6 I minori ricavi degli esercenti la maggior tutela derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 4.1, lettera b), sono compensate dalla Cassa.
- 6.7 Gli eventuali minori ricavi degli esercenti la vendita sul mercato libero derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4.1, lettera b), sono compensate dalla Cassa:
- a) a condizione che i suddetti esercenti, nella propria normale prassi commerciale, applichino ai clienti finali domestici specifici corrispettivi per le prestazioni relative ad attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o al subentro o alla voltura;
 - b) considerando come ricavo massimo ammissibile per le suddette prestazioni l'ammontare di cui all'articolo 7bis del TIV.
- 6.8 Ai fini di quanto previsto ai precedenti commi 6.6 e 6.7, l'esercente la maggior tutela o l'esercente il servizio di vendita fornisce alla Cassa, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento nell'anno precedente.
- 6.9 L'esercente la maggior tutela o l'esercente il servizio di vendita tiene separata evidenza contabile dei minori ricavi derivanti dal riconoscimento delle agevolazioni di cui commi 4.1, lettera b), pena la decadenza al diritto a ricevere le compensazioni dalla Cassa.
- 6.10 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui ai commi 6.6 e 6.7 sono posti a capo del Conto DISPbt.
- 6.11 La Cassa predispone e trasmette all'Autorità entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente articolo 6.
- 6.12 Le procedure di cui al precedente comma 6.11 sono approvate con determinazione del Direttore della Direzione tariffe d'intesa con il Direttore della Direzione mercati dell'Autorità.

Articolo 7

Agevolazioni tariffarie per fornitura di gas naturale per i soggetti riconducibili alle categorie d'uso di cui alla deliberazione n. 157/07

- 7.1 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 11.1, riconducibili alle categorie d'uso riportate nella tabella 1 della deliberazione n. 157/07, per il periodo 6 aprile – 30 giugno 2009, le componenti delle tariffe di distribuzione approvate per l'anno termico 2007-2008, prorogate a titolo di acconto con deliberazione ARG/gas 159/08 e a titolo definitivo con deliberazione ARG/gas 79/09, sono poste pari a zero.

- 7.2 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 11.1, riconducibili alle categorie d'uso riportate nella tabella 1 della deliberazione n. 157/07, per il periodo dal 1 luglio 2009 al termine di cui al precedente comma 1.6, non si applicano:
- a) le componenti τ_1 e τ_3 , di cui al comma 35.3, lettere a) e b), della RTDG;
 - b) le componenti UG_1 , GS , RE e RS , di cui al comma 35.3, lettere c), d), e) e f) della RTDG.

Articolo 8

Agevolazioni tariffarie per fornitura di gas naturale per i soggetti non riconducibili alle categorie d'uso di cui alla deliberazione n. 157/07

- 8.1 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 11.1, non riconducibili alle categorie d'uso riportate nella tabella 1 della deliberazione n. 157/07, per il periodo dal 6 aprile – 30 giugno 2009, le componenti delle tariffe di distribuzione approvate per l'anno termico 2007-2008, prorogate a titolo di acconto con deliberazione ARG/gas 159/08 e a titolo definitivo con deliberazione ARG/gas 79/09, sono ridotte del 50%.
- 8.2 Con riferimento alle utenze di gas naturale di cui al comma 11.1, non riconducibili alle categorie d'uso riportate nella tabella 1 della deliberazione n. 157/07, per il periodo dal 1 luglio 2009 al termine di cui al precedente comma 1.6:
- a) le componenti τ_1 e τ_3 , di cui al comma 35.3, lettere a) e b), della RTDG, sono ridotte del 50%;
 - b) le componenti UG_1 , GS , RE e RS , di cui al comma 35.3, lettere c), d), e) e f) della RTDG, sono poste pari a zero.

Articolo 9

Agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate

- 9.1 Con riferimento alle utenze di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate di cui al comma 11.1, per il periodo 6 aprile – 30 giugno 2009, le componenti tariffarie di cui all'articolo 7, della deliberazione n. 173/04, prorogate a titolo d'acconto con la deliberazione ARG/gas 159/08, sono poste pari a zero.
- 9.2 Con riferimento alle utenze di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate di cui al comma 11.1, per il periodo dal 1 luglio 2009 al termine di cui al precedente comma 1.6, le componenti ot_1 e ot_3 e $\tau_1(mis)$ di cui all'articolo 86, della RTDG, sono poste pari a zero.

Articolo 10

Agevolazioni per il servizio di attivazione per la fornitura di gas naturale e di gas diversi dal naturale

- 10.1 Per l'allacciamento e l'attivazione della fornitura di gas naturale o di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate a moduli abitativi di durevole utilizzo e ad alloggi di emergenza per permanenza temporanea ovvero le nuove connessioni o

le volture o i subentri che si rendessero necessarie per le utenze di cui al comma 11.1, lettera c) relativamente ad un punto di fornitura diverso da quello originario, sono posti pari a zero i corrispettivi normalmente applicati, sulla base delle rispettive prassi commerciali, dalle imprese distributrici e/o dagli esercenti la vendita.

- 10.2 Per le prestazioni di cui al precedente comma 10.1, le imprese distributrici non possono richiedere contributi al soggetto realizzatore delle unità immobiliari di cui al medesimo comma 10.1.

Articolo 11

Modalità applicative per l'identificazione delle utenze di gas naturale o di gas diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate aventi diritto alle agevolazioni

- 11.1 Le agevolazioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 si applicano:
- a) alle utenze per la fornitura di gas naturale o di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, come definite dal comma 1.1 della RTDG, ancora attive nei comuni colpiti dagli eventi sismici che risultavano già esistenti alla data del 5 aprile 2009, fino ad eventuale cambio di titolarità del relativo punto di riconsegna;
 - b) alle utenze di gas naturale o di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, come definite dal comma 1.1 della RTDG, nella titolarità di soggetti di cui al comma 1.3, per l'alimentazione di moduli abitativi di durevole utilizzo e di alloggi di emergenza per permanenza temporanea, su richiesta dei medesimi soggetti;
 - c) alle utenze di gas naturale o di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate, come definite dal comma 1.1 della RTDG, nella titolarità dei soggetti di cui al comma 1.3, che usufruiscono di un punto di riconsegna diverso rispetto a quello utilizzato fino al 6 aprile 2009, anche in comuni diversi dai comuni colpiti dagli eventi sismici, su richiesta dei medesimi soggetti.
- 11.2 Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui agli articoli 7, 8 o 9 e, ove necessario, di cui al comma 10.1, i soggetti di cui al precedente comma 11.1, lettere b) e c), presentano all'esercente il servizio di vendita di gas naturale o di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate istanza per usufruire delle suddette agevolazioni, fornendo i seguenti documenti:
- a) copia dell'attestazione prevista all'articolo 7, comma 1, della ordinanza n. 3790/09, o di equivalente documentazione, sullo stato di inagibilità della originaria unità immobiliare utilizzata dal cliente finale, che deve essere situata nei comuni colpiti dagli eventi sismici;
 - b) autocertificazione di non aver richiesto, in relazione al punto di riconsegna di gas naturale o di gas diversi a mezzo di reti canalizzate asservito all'unità immobiliare di cui alla lettera a), ovvero in relazione al punto di prelievo per la fornitura di energia elettrica, qualora la suddetta unità immobiliare non fosse stata servita dai suddetti servizi, agevolazioni per altri punti di riconsegna;
 - c) elementi identificativi del precedente contratto di fornitura di gas naturale o di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate relativa alla unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), o nel caso in cui l'unità

- immobiliare di cui alla precedente a) non fosse stata servita dai suddetti servizi, del relativo contratto di energia elettrica.
- 11.3 L'esercente il servizio di vendita di gas naturale o di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate trasmette l'istanza di cui al precedente comma 11.2 alla azienda distributrice competente ai fini di attivare le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 7, 8 o 9 e, ove necessario, di cui al comma 10.1. La relativa documentazione sarà messa a disposizione dal venditore all'azienda distributrice su richiesta di quest'ultima.
- 11.4 L'azienda distributrice di cui al comma 11.3 verifica che il punto di riconsegna di gas naturale o di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate relativo all'unità immobiliare di cui al precedente comma 11.2, lettera a), o che il punto di prelievo di energia elettrica ove i suddetti servizi non fossero stati presenti nella medesima unità immobiliare, fosse attivo alla data del 5 aprile 2009 e risulti inattivo alla data della presentazione della domanda da parte del medesimo utente finale.
- 11.5 Ai fini della verifica di cui al precedente comma 11.4, l'azienda distributrice di cui al comma 11.3 richiede, ove necessario, la collaborazione delle aziende distributrici di energia elettrica o di gas naturale o di gas diversi dal naturale competenti nel territorio ove era ubicato il punto di riconsegna o il punto di prelievo relativo all'unità immobiliare di cui al precedente comma 11.2, lettera a).

Articolo 12

Compensazione delle imprese distributrici di gas naturale e di gas diversi dal naturale

- 12.1 I minori ricavi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 7.1, 7.2, lettera a), 8.1, 8.2, lettera a), 9.1, 9.2 e 10.1 sono compensate dalla Cassa nell'ambito della perequazione generale di cui all'articolo 51 della RTDG, per le imprese distributrici del gas naturale, e con apposita procedura per le imprese distributrici di gas diversi a mezzo di reti canalizzate.
- 12.2 A fronte di una comprovata criticità finanziaria, su richiesta dell'impresa distributrice e previo parere favorevole del Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità, la Cassa può riconoscere anticipazioni bimestrali sugli importi di cui al precedente comma 12.1.
- 12.3 Sono altresì compensati i minori ricavi derivanti dalla riduzione dei punti di riconsegna di gas naturale attivi nei comuni colpiti dagli eventi sismici, rispetto a quanto risultava alla data del 5 aprile 2009.
- 12.4 Ai fini del precedente comma 12.3, a parziale deroga di quanto previsto dai commi 28.1 e 29.1 della RTDG, il numero di punti di riconsegna attivi effettivamente serviti nell'anno t dall'impresa c , $NUA_{t,c}^{eff}$ e $NUA_{t,c,i}^{eff}$, relativamente alle località appartenenti ai comuni colpiti dagli eventi sismici, è pari al numero di clienti finali che risultavano attivi al 5 aprile 2009 nelle medesime località.
- 12.5 Ai fini di quanto previsto ai precedenti commi 12.1 e 12.3, l'impresa distributrice fornisce alla Cassa, con le modalità da questa definite, il dettaglio delle agevolazioni riconosciute ai sensi del presente provvedimento nell'anno precedente.
- 12.6 Le imprese distributrici tengono separata evidenza dei minori ricavi di cui al comma 12.1, pena la decadenza al diritto a ricevere le compensazioni dalla Cassa.

- 12.7 Gli oneri derivanti dalle compensazioni di cui al presente articolo sono posti a capo del Conto UG1, anche con riferimento alla distribuzione di gas diversi a mezzo di reti canalizzate.
- 12.8 La Cassa predispose e trasmette all'Autorità entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le procedure per il riconoscimento delle compensazioni di cui al presente articolo 12.
- 12.9 Le procedure di cui al precedente comma 12.8 sono approvate con determinazione del Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità.

Articolo 13

Applicazione del bonus elettrico e del bonus gas

- 13.1 Ai fini dell'applicazione del bonus elettrico di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08 e del bonus gas di cui alla deliberazione ARG/gas 88/09 i clienti finali di cui al comma 5. 1 e al comma 11.1 appartenenti, rispettivamente, alla tipologia di cui al comma 2.2, lettera a), del TIT, e ai clienti domestici, come definiti dal comma 1.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09, per i quali l'abitazione di residenza è stata distrutta o dichiarata inagibile secondo i criteri stabiliti all'articolo 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3790/09, possono richiedere che il bonus elettrico e gas venga riconosciuto con lo strumento di cui all'articolo 16, dell'Allegato A alla deliberazione ARG/gas 88/09.
- 13.2 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al precedente comma 13.1, gli utenti finali interessati fanno richiesta facendo riferimento all'originario punto di prelievo e/o di riconsegna relativo all'abitazione di residenza, che restano di riferimento per la verifica delle condizioni di ammissibilità.
- 13.3 Le richieste di accesso al bonus elettrico di cui al comma 13.2, presentate entro la data del 28 febbraio 2010, hanno diritto alla retroattività di cui ai commi 4.1 e 4.2 della deliberazione ARG/elt 117/08.
- 13.4 Con successiva determinazione del Direttore della Direzione tariffe saranno definite le modalità applicative di quanto previsto al presente articolo 13.

Articolo 14

Modalità di pagamento delle fatture sospese ai sensi delle ordinanze n. 3754/09 e 3782/09

- 14.1 Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli, per i soggetti di cui al comma 1.3 gli importi relativi alle fatture i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi dell'articolo 9 dell'ordinanza n. 3754/09, come modificata dall'articolo 5 dell'ordinanza n. 3782/09, sono rateizzate secondo i criteri di cui al presente articolo.
- 14.2 La rateizzazione è effettuata su un periodo di 24 (ventiquattro) mesi a partire dal termine previsto dall'articolo 9 dell'ordinanza n. 3754/09, come modificata dall'articolo 5 dell'ordinanza n. 3782/09, senza il pagamento di interessi a carico del cliente finale.
- 14.3 Il pagamento delle rate, non cumulabili e costanti, avviene con una periodicità non inferiore alla periodicità di fatturazione applicata al cliente finale, in un numero di rate che deve essere pari almeno al numero di fatture che normalmente sono

emesse in un periodo di 24 (ventiquattro) mesi. Nel caso in cui il contratto di fornitura preveda la fatturazione congiunta di energia elettrica e gas, potranno essere cumulate in una unica fattura una rata per il servizio elettrico ed una rata per il servizio gas.

- 14.4 E' fatta salva la facoltà per il cliente finale di richiedere di poter provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o rateizzata su un periodo inferiore a 24 (ventiquattro) mesi e alla impresa di vendita di offrire condizioni di rateizzazione migliorative.
- 14.5 Le imprese di vendita, relativamente alle fatture di cui all'articolo 9 dell'ordinanza n. 3754/09, nella prima bolletta utile ai fini della rateizzazione forniscono al cliente finale informazioni dettagliate:
- a) sugli importi oggetto di rateizzazione dovuti dal cliente;
 - b) sul piano di rateizzazione;
 - c) sulla possibilità di provvedere al saldo degli ammontari dovuti nella successiva bolletta senza eventualmente avvalersi della rateizzazione.
- 14.6 Le impresa di vendita di cui al precedente comma 14.5 pubblicano, entro il 31 dicembre 2009, sul proprio sito internet una informativa in merito ai criteri di rateizzazione di cui al presente articolo 14.
- 14.7 Nel caso di *switching*, l'esercente la vendita entrante acquista l'eventuale credito residuo relativo agli importi di cui al comma 14.1 dell'esercente la vendita uscente con le medesime procedure previste dall'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 4/08.
- 14.8 Le disposizioni di cui al precedente comma 14.7 non si applicano alle somme rateizzate ai sensi del presente articolo che al momento dello *switching* risultassero scadute ma non ancora pagate.

Articolo 15 *Disposizioni finali*

- 15.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano anche nel caso in cui i servizi oggetto di agevolazione, erogati successivamente al 5 aprile 2009, siano già stati oggetto di fatturazione. In tal caso, gli esercenti provvedono allo storno delle fatture emesse e alla restituzione delle somme eventualmente incassate.
- 15.2 Il presente provvedimento è comunicato al Commissario delegato ed alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 15.3 Il presente provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.

1 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis